



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA - DIPARTIMENTO DI

AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE (DI3A)

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

L'Università degli Studi di Catania tramite il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) (di seguito denominata **UNICT**), con C.F. e Partita IVA 02702772010878, avente sede in Catania, piazza Università n. 2, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco PRIOLO che agisce in qualità di legale rappresentante della stessa

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Commissario Straordinario dott. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di legale rappresentante dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

### Premesso che

L'Università di Catania (UNICT) rappresenta una delle istituzioni accademiche più antiche del nostro paese e, in seno ad essa, il Di3A è una delle principali istituzioni di riferimento per la ricerca e l'istruzione universitaria nell'ambito delle Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.

	Muovendo dalle istanze del contesto territoriale di riferimento, il Di3A mira al	
	potenziamento delle attività di didattica e di ricerca, con ricaduta in termini di	
	offerta di innovazione per il tessuto produttivo e di risposta alle richieste di	
	formazione, contribuendo a rafforzare la performance scientifica dell'Ateneo. Il	
	Di3A opera con un approccio partecipativo e inclusivo in uno scenario integrato	
	che, guardando agli indirizzi della comunità scientifica e delle organizzazioni	
	istituzionali nazionali e internazionali, promuove alleanze con le autonomie	
	territoriali, con il mondo imprenditoriale e con le comunità sociali, per lo sviluppo	
	ecosostenibile del territorio.	
	Coerentemente con la missione istituzionale dell'Ateneo, la mission del Di3A è	
	quella di “acquisire e condividere conoscenze, individuare soluzioni innovative e	
	promuovere opportunità per il territorio nell’ambito dell’agricoltura,	
	dell’alimentazione, dell’ambiente e delle attività secondarie e terziarie collegate,	
	per favorire il benessere e lo sviluppo ecosostenibile della comunità locale,	
	nazionale, mediterranea, europea”. L’elemento cardine delle azioni del Di3A è	
	quello di contribuire al progresso del Paese in ambito scientifico, didattico e di	
	terza missione, consolidando il suo ruolo in seno alla comunità territoriale,	
	accademica e scientifica, a livello nazionale e internazionale, attraverso:	
	- il miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni alimentari;	
	- la salvaguardia delle risorse biologiche, ambientali, paesaggistiche e lo	
	sviluppo di servizi eco-sistemici per il territorio;	
	- la garanzia ai cittadini sulla salubrità dell’ambiente e degli alimenti;	
	- il collegamento con gli stakeholder (istituzioni pubbliche, forze sociali,	
	imprese) per la pianificazione e la gestione del territorio e per la promozione di	
	opportunità occupazionali;	

- la calibrazione dell'offerta formativa in continuità, a monte, con gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado, e, a valle, con le esigenze del mondo produttivo.

Il Di3A persegue gli obiettivi strategici in ambito scientifico, nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, e organizza l'offerta formativa in coerenza con gli obiettivi formativi enunciati nei Descrittori di Dublino.

I valori fondamentali cui si ispira il Di3A, riconducibili a quelli dell'Ateneo, sono:

- libertà di pensiero e di ricerca e autonomia didattica dei docenti;
- responsabilità sociale delle azioni di ogni componente del personale docente e tecnico-amministrativo;
- condivisione delle scelte dell'Ateneo e valorizzazione dell'approccio partecipativo, interdisciplinare e transdisciplinare;
- trasparenza nei processi e nelle decisioni;
- riconoscimento del merito.

Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

	- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle	
	produzioni e la tutela del consumatore;	
	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi	
	di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea,	
	ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali,	
	pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;	
	- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o	
	comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo	
	un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e	
	della pesca ed ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la	
	valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare	
	- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari,	
	forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla	
	tutela del comparto agro-alimentare;	
	- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento	
	dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;	
	- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla	
	certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei	
	prodotti nazionali;	
	- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle	
	varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano	
	il settore;	
	- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di	
	integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine	

di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;

- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;

- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;

- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento

in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e

3 della medesima legge;

- che le parti sono interessate a collaborare per la realizzazione dell'attività di

ricerca congiunta nell'ambito del dottorato finanziato attraverso il PON Ricerca

e Innovazione 2013-2020 D.D. n. 2008 del 22/10/2019 (in Biotecnologie, XXXV

ciclo) dal titolo "*Valorizzazione di sottoprodotti dell'industria olearia attraverso*

*la produzione di nuovi alimenti e ingredienti funzionali*" che riguarda la

caratterizzazione chimica delle acque di vegetazione olearie e del semi-

lavorato a base di sansa denocciolata essiccata da impiegare per la messa a

punto di nuove bevande/prodotti alimentari;

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha

affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti,

attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui

esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica

da svolgere oggetto del presente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in

numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta

essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni,

dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a

ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente

gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

## **Art. 2 - Finalità**

Il CREA e UNICT, con il presente Accordo, intendono collaborare al fine di realizzare un'attività di ricerca congiunta nell'ambito del dottorato PON Ricerca e Innovazione (Biotecnologie XXXV ciclo) "*Valorizzazione di sottoprodotti dell'industria olearia attraverso la produzione di nuovi alimenti e ingredienti funzionali*" che riguarda la caratterizzazione chimica delle acque di vegetazione olearie e del semi-lavorato a base di sansa denocciolata essiccata da impiegare per la messa a punto di nuove bevande/prodotti alimentari.

## **Art. 3 – Responsabilità e Referenti**

Il responsabile dell'attività per UNICT sarà la Prof.ssa Cinzia CAGGIA; il responsabile dell'attività per il CREA sarà la Dott.ssa Flora Valeria ROMEO.

Altro personale coinvolto:

per **UNICT** la Prof.ssa Cinzia RANDAZZO, la Dott.ssa Paola FOTI (Dottoranda);

per il **CREA**: la Dott.ssa Nicolina TIMPANARO (Ricercatore).

Tutto il personale coinvolto nel presente accordo di collaborazione si rende disponibile a trasferte per ogni eventuale attività connessa alla collaborazione.

## **Art. 4 - Attività ed impegni reciproci**

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, UNICT, nell'ambito della collaborazione scientifica, si impegna:

- a)** ad organizzare lo studio e a condurre le fermentazioni e le analisi microbiologiche;
  - a. ad effettuare, presso i laboratori del Di3A, tutte le prove sperimentali.

Il CREA, nell'ambito della collaborazione scientifica, si impegna:

a) a collaborare per la caratterizzazione chimica degli ingredienti e dei prodotti ottenuti

b) a collaborare alla stesura dei protocolli sperimentali di analisi e messa a punto dei nuovi prodotti.

#### **Art. 5 - Modalità operative e relazioni**

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

#### **Art. 6 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

#### **Art. 7 – Tutela del background**



Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

#### **Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati**

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

#### **Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo**

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 10 - Trattamento dati personali**

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

#### **Art. 11 – Responsabilità**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

#### **Art. 12 - Codice etico e di comportamento**

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici di comportamento ed etico pubblicati sui rispettivi siti istituzionali:

per l'Università di Catania: <https://www.unict.it/content/atti-general> (Codice Etico emanato con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e Codice di comportamento, emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014);

per il CREA: <https://www.crea.gov.it/codice-etico> (approvato con Delibera del CdA n. 66 del 14 dicembre 2017 – reperibile inoltre in formato (\*.pdf) al seguente link:

[http://trasparenza.crea.gov.it/sites/default/files/documenti/Codice\\_comportamento\\_Agg\\_2018.pdf](http://trasparenza.crea.gov.it/sites/default/files/documenti/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf).

Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per

quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art. 13 - Diritto di recesso**

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

#### **Art. 14 - Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

#### **Art. 15 - Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 16 - Oneri fiscali**

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.

n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi Euro 48,00 che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'altra parte, che avverrà tramite bonifico bancario su IBAN IT19 S010 0503 3820 0000 0218 660 - SWIFT BIC BNL II TRR intestato al CREA, nella causale dovrà essere inserito "Rimborso imposta di bollo su Accordo ex art 15, L. 241/90, prot. n....".

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li.....

per UNICT

per il CREA

Il Rettore

Il Commissario Straordinario

Prof. Francesco PRIOLO

Cons. Gian Luca Calvi